



DOTT. VALERIO VIGNOLI
NOTAIO

Repertorio n. 46.594

Raccolta n. 13.732

Costituzione di associazione

Registrato a Livo

REPUBBLICA ITALIANA

il 16-05-2005

al N. 1496

L'anno duemilacinque, il giorno ventotto del mese di aprile
(28-04-2005), in Livorno, nel mio studio posto in corso Amedeo

esatti € 100,00

n. 34.

Avanti a me, dottor Valerio Vignoli, notaio in Livorno, i-
scritto al Collegio notarile di questa città, senza assistenza
di testimoni per averci le comparenti, con il mio consenso,
concordemente rinunciato, sono presenti:

1) TERRENI Laura, nata a Livorno il 26 febbraio 1957, ivi re-
sidente, via Danesi n. 1 (C.F.: TRR LRA 57B66 E625D), che si
dichiara collaboratrice;

2) SELLER ing. Silvana, nata a Livorno il 10 aprile 1940, ivi
residente, via Masaccio n. 4 (C.F.: SLL SVN 40D50 E625U), che
si dichiara libero professionista;

3) ANFOSSI Patrizia, nata a Roma il 15 aprile 1952, residente
a Livorno, via Borsi n. 6/8 (C.F.: NFS PRZ 52D55 H501P), che
si dichiara operatrice socio-assistenziale.

Dette signore, della cui identità personale io notaio sono
certo, innanzi tutto

premettono:

di intendere costituire un'associazione nazionale volontaria
senza scopo di lucro. La decisione di costituire un'associa-
zione nazionale rappresentativa è maturata attraverso gli anni

di continua presenza sul territorio livornese attuando momenti di aggregazione, di aiuto fra ragazzi normo-dotati e ragazzi disabili tramite l'insegnamento, la pratica della ginnastica e altre attività sportive, attraverso l'attività di intervento prevenzione rivolta verso gli adolescenti ed i bimbi che vivono in una vasta area di disagio sociale quale è quello del quartiere "Shangay" di Livorno.

Il tutto con finalità di tutela dei diritti civili di queste persone nel rispetto dell'"Io" proprio di ciascuno, nell'ottica di un miglioramento della socializzazione, dell'autonomia favorendo l'incontro e l'amicizia tra persone svantaggiate e no.

I giovani volontari sono parte integrante e anello della nostra finalità, aiutandoci a sviluppare una rete dove persone "diversamente abili" e persone abili provenienti da qualsiasi cultura senza distinzione di razza, credo religioso e politico si trovino a vivere un'esperienza che possa aiutarli a crescere nel rispetto di ciascuno senza dover soffrire nel timore del rifiuto.

Questa attività iniziò negli anni 1985/1986 per volontà di alcuni giovani livornesi facenti parte degli "Scouts Agesci", di giovani appartenenti al gruppo della "Parrocchia di San Simone", del Parroco di allora, Don Giancarlo, di familiari di ragazzi disabili che vivendo il problema della carenza di luoghi di aggregazione dei loro congiunti con la società esterna

al problema, chiedevano un aiuto, di adulti, che da subito

hanno dato la loro disponibilità per insegnare e seguire colo-

ro a cui il progetto è da sempre stato destinato.

Per questo e in memoria di quanto hanno creduto in loro l'as-

sociazione continuerà a chiamarsi CENTRO SAN SIMONE "GLI AMICI

DI TUTTI" a cui da ora sarà aggiunto l'acronimo "ONLUS".

Tutto ciò premesso, da considerare parte integrante e sostan-

ziale del presente atto, le comparenti costituiscono l'asso-

ciatione nazionale denominata CENTRO SAN SIMONE - "GLI AMICI

DI TUTTI" - ONLUS, con sede in Livorno, viale della Libertà n.

58.

Nei segni distintivi o nelle comunicazioni rivolte al pubblico

l'associazione dovrà utilizzare la locuzione "organizzazione

non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Il logo dell'associazione è rappresentato da un palo marrone

circondato da un anello oro a cui giungono raggi con a capo

volti diversi di diversi colori uniti tra di loro da un arco-

baleno (il palo rappresenta l'appoggio. Un appoggio costrutti-

vo e non passivo e che a sua volta sta in piedi per mezzo del-

le forze che lo sostengono e lo circondano, l'anello oro rap-

presenta i Volontari, i volti diversi rappresentano gli "indi-

vidui", i colori diversi la non distinzione di razze e credi,

il giallo di fondo la luce nei colori dell'arcobaleno).

I - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusiva-

mente finalità di solidarietà sociale.

In particolare l'associazione ha per oggetto la tutela e lo sviluppo della personalità umana dei bambini dai 6 ai 10 anni, dei ragazzi dagli 11 ai 18 anni e dei portatori di handicap medio-lievi, di disabili intellettivi e/o relazionali di ogni fascia di età attraverso lo svolgimento di attività culturali, didattiche e in particolar modo sportive volte alla aggregazione e alla crescita dei soggetti svantaggiati e di quelli a rischio di devianza minorile.

Per il perseguimento del suddetto scopo, l'associazione potrà raccogliere e conservare libri, cataloghi, quadri e stampe, documenti audiovisivi e più in generale materiali di interesse culturale ed artistico.

Potrà promuovere, costituire e amministrare forme editoriali per la divulgazione delle proprie attività e la diffusione di notizie o informazioni che trattino di disagi sociali, di volontariato, di recupero sportivo e, comunque, di quant'altro facente parte degli scopi dell'associazione.

Potrà organizzare manifestazioni, spettacoli, rassegne, esposizioni, incontri, convegni e seminari, gite-vacanze, senza finalità di lucro e promuoverà lo sviluppo di attività: socio-ricreative, di espressione, sportive dilettantistiche e no, attraverso l'organizzazione di corsi, di manifestazioni sportive, di interventi di mediazione socio-culturale.

I servizi e le attività dell'associazione sono rivolti in via prevalente ai soggetti di cui all'art. 2 del Decreto Legisla-

tivo n. 460/97.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione delle attività ad esse strettamente connesse o accessorie.

Il tutto come meglio chiarito nello statuto che regolerà la vita dell'associazione e che si allega a questo atto sotto la lettera "A" perché ne formi parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avutane dalle comparenti.

II - La durata dell'associazione è illimitata, salvo delibera dell'assemblea degli associati in sessione straordinaria con la maggioranza di almeno il 75% degli associati.

III - La quota d'iscrizione per gli associati ordinari che entreranno a far parte dell'associazione durante il primo anno viene determinata in Euro dieci/00 (E. 10,00).

La quota di iscrizione per gli associati fondatori viene fissata in Euro dieci/00 (E. 10,00) ciascuno, già versate nelle casse dell'associazione stessa, come le comparenti dichiarano, per un totale di Euro trenta/00 (E. 30,00).

Per gli anni successivi, al primo l'assemblea degli associati delibererà di volta in volta, annualmente, gli importi delle quote di iscrizione.

IV - Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative stabilite dall'assemblea e dai contributi degli associati, dei soggetti e degli organismi pubblici e privati.

V - Gli organi sociali sono l'assemblea, il Consiglio Diretti-

vo, il Presidente ed il Collegio dei Proibiviri.

VI - A costituire il primo Consiglio Direttivo per il primo triennio vengono chiamati gli stessi soci fondatori signore Patrizia Anfossi, Silvana Seller e Laura Terreni, le quali accettano.

Il Consiglio Direttivo si riunisce seduta stante e, a norma dell'articolo 17 dello Statuto, nomina proprio Presidente la signora Patrizia Anfossi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene autorizzato fin da ora a compiere tutte le pratiche necessarie per lo sviluppo dell'associazione.

VII - Il primo anno sociale avrà termine il 31 agosto 2005.


Le spese di questo atto e sue consequenziali sono a carico della costituita associazione.

Richiesto, io notaio ho redatto questo atto, da me letto alle comparenti, che l'approvano.

Consta di due fogli scritti da persona di mia fiducia e da me notaio completati per pagine cinque e fin qui della sesta.

Firmato: TERRENI LAURA - PATRIZIA ANFOSSI BORGHI - SILVANA

SELLER - VALERIO VIGNOLI NOTAIO.



Titolo I
Disposizioni generali

1. DENOMINAZIONE E SEDE

1.1. È costituita un'associazione denominata « CENTRO SAN SIMONE "GLI AMICI DI TUTTI" ONLUS», con sede in Livorno, viale della Libertà n.58.

Nei segni distintivi o nelle comunicazioni rivolte al pubblico l'associazione dovrà utilizzare la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o l'acronimo «ONLUS».

2. STATUTO E REGOLAMENTO

2.1. L'associazione CENTRO SAN SIMONE "GLI AMICI DI TUTTI" è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il regolamento interno, da emanarsi a cura del consiglio direttivo, disciplina, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'ente.

3. MODIFICHE DELLO STATUTO

3.1. Il presente statuto potrà essere modificato con deliberazione dell'assemblea, da adottarsi a maggioranza dei due terzi degli associati.

4. FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

4.1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In particolare, l'associazione ha per oggetto la tutela e lo sviluppo della personalità umana dei bambini dai 6 ai 10 anni, dei ragazzi dagli 11 ai 18 anni e dei portatori di handicap medio - lievi, di disabili intellettivi e/o relazionali di ogni fascia di età attraverso lo svolgimento di attività culturali, didattiche e in particolar modo sportive volte alla aggregazione, e alla crescita dei soggetti svantaggiati e di quelli a rischio di devianza minorile.

Per il perseguimento del suddetto scopo, l'associazione potrà raccogliere e conservare libri, cataloghi, quadri e stampe, documenti audiovisivi, e più in generale materiali di interesse culturale ed artistico;

potrà promuovere, costituire, amministrare forme editoriali per la divulgazione delle proprie attività e la diffusione di notizie o informazioni che trattino di disagi sociali, di volontariato, di recupero sportivo e comunque di quant'altro facente parte degli scopi dell'associazione;

potrà organizzare manifestazioni, spettacoli, rassegne, esposizioni, incontri, convegni e seminari, gite-vacanze, senza finalità di lucro e promuoverà lo sviluppo di attività: socio ricreative, di espressione, sportive dilettantistiche e no, attraverso l'organizzazione di corsi, di manifestazioni sportive, di interventi di mediazione socio-culturale.

I servizi e le attività dell'associazione sono rivolti in via prevalente ai soggetti di cui all'art. 2 del D.Lgs. 460/97.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione delle attività ad esse strettamente connesse o accessorie.

Titolo II
Associati

5. AMMISSIONE

5.1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che non perseguono scopo lucrativo e che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano, se pure in forme diverse a realizzarle, indipendentemente da ideologie politiche, religiose e senza distinzione di razza.

Chi intende aderire all'associazione deve presentare domanda scritta contenente le proprie generalità, la denominazione della persona giuridica rappresentata, il domicilio o la sede, e l'attività

Ilvoan Lorus

Antonio P. B. gli

Antonio P. B. gli

che si propone di svolgere all'interno dell'associazione. Possono inoltre associarsi persone che ne condividono i principi di solidarietà sociale e di promozione o miglioramento dello sviluppo di servizi e strutture riabilitative, educative, favorendo l'integrazione e il diritto di cittadinanza di ciascun individuo, nella tutela nazionale, internazionale di persone svantaggiate e delle loro famiglie o congiunti.

L'ammissione viene deliberata dal consiglio direttivo.

L'adesione all'Associazione, in nessun caso, può essere disposta per un periodo di tempo determinato.

6. DIRITTI

6.1. I Soci hanno diritto di partecipare alle iniziative promosse dall'associazione e, se maggiori d'età, possono esercitare il diritto di voto in assemblea; in particolare, essi hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e per l'approvazione del bilancio.

I Soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione ad eleggerne gli organi Amministrativi ed a partecipare alle attività della stessa con piena parità di diritti e doveri.

Gli aderenti hanno diritto solo ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione, secondo le modalità e nei limiti stabiliti nel regolamento interno.

7. DOVERI

7.1. I Soci devono svolgere l'attività in favore dell'associazione senza fini di lucro e sono tenuti a rispettare il presente statuto e le deliberazioni degli organi associativi.

I Soci devono versare il contributo associativo iniziale e sono tenuti al pagamento di una identica quota associativa annuale, determinata dall'Assemblea e con le modalità sancite dalla stessa e determinate dal regolamento.

8. RECESSO

Il socio può recedere inviando comunicazione scritta indirizzata al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto decorsi 60 gg. dalla comunicazione.

ESCLUSIONE

8.1. Il socio che violi lo Statuto, il Regolamento o le deliberazioni assunte dagli organi sociali, che abbia comportamenti incompatibili con la finalità dell'associazione e/o tali da recare danno morale o materiale o anche solo di immagine all'associazione, può essere escluso dalla stessa con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al socio di ricorrere al collegio dei probiviri

Titolo III

Organi

9. INDICAZIONE

9.1. Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Proibiviri.

10. COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione.

11. CONVOCAZIONE

11.1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. La convocazione, con relativo ordine del giorno, è effettuata dal presidente con avviso di cui sia certa la ricezione, almeno venti giorni prima della data fissata per l'assemblea. Nell'avviso devono essere indicati l'ora, il giorno ed il luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

12. VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

12.1. L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati ed, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare da altro associato a mezzo delega scritta. Ogni delegato non può rappresentare più di due associati.

L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni legalmente prese obbligano tutti i soci, anche se dissenzienti o non intervenuti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme-leggi

13. VOTAZIONI

13.1. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tuttavia, le delibere concernenti la modifica dello statuto sono adottate con il voto favorevole dei due terzi degli associati.

Per essere ammessi al voto i soci devono essere in regola con il contributo associativo obbligatorio e con il pagamento delle quote sociali

14. VERBALIZZAZIONE

14.1. Le deliberazioni assembleari devono constare da processo verbale redatto da un segretario nominato dall'assemblea.

Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e dal presidente e deve essere riportato in apposito libro che può essere consultato da tutti gli aderenti.

15. CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1. Il Consiglio direttivo è composto da tre (3) membri se i soci siano uguali o inferiori a venti, cinque (5) se superiori; eletti dall'assemblea e scelti esclusivamente tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per (3) tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione viene spedito a mezzo di lettera raccomandata al domicilio di ciascun consigliere o con altro mezzo di certa ricezione, con un preavviso di almeno tre (3) giorni; in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta mediante telegramma, fax, posta elettronica, ... da inviarsi almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.


Il consiglio è regolarmente costituito e delibera con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da processo verbale.

16. DURATA E FUNZIONI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



16.1. Il Consiglio Direttivo:

- elegge il Presidente;
- delibera sulle richieste di adesione e recesso all'Associazione e sull'esclusione dei soci;
- determina l'importo della quota associativa annuale;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
- programma l'attività dell'Associazione.

17. PRESIDENTE

17.1. Il Presidente dell'associazione presiede anche il consiglio direttivo.

Il presidente è eletto dal consiglio (tra i propri membri) nella prima seduta, all'uopo convocata dal componente più anziano di età.

Il presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

18. FUNZIONI

18.1. Il Presidente:

- rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo;
- esegue le deliberazioni del consiglio direttivo;
- redige e conserva i libri dell'associazione; (per questa funzione può delegare all'interno del consiglio direttivo il tesoriere-segretario come coauditore-responsabile)
- coordina l'attività dell'associazione.
- stabilisce e mantiene i rapporti con gli Organi governativi, legislativi, socio-sanitari locali, nazionali ed internazionali, con gli Enti e con i centri pubblici e privati, locali, regionali, nazionali ed internazionali, che possono essere di aiuto per un buon raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Titolo IV Risorse economiche

19. I BENI

19.1. L'associazione può acquistare beni mobili, immobili, e mobili registrati.

Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

20. CONTRIBUTI

20.1. I contributi degli associati sono costituiti dalla quota di iscrizione e dalla quota associativa annuale i cui importi sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

21. EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI

21.1. Le elargizioni in denaro e le donazioni effettuate da enti pubblici o privati o da persone fisiche nonché i lasciti testamentari sono accettati, su deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'ente.

22. DEVOLUZIONE DEI BENI

22.1.
o più
Al t
organ
conti
desti

23. B

23.1.
const
I bil
alla d
gli ad
Gli ut
delle
All'A
fondi
distril
legge.

24.

24.1.
L'assu
atti ne
I dipe
civile

25.

25.1.)
Il cor
presid

26.

26.1.
conve
L'asso
respor



22.1. In caso di scioglimento dell'Associazione, a qualunque causa dovuta, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori.

Al termine della liquidazione, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.

TitoloV

Il bilancio

23. BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

23.1. Al termine di ogni anno, il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci devono rimanere depositati presso la sede dell'associazione nei cinque (5) giorni anteriori alla data fissata per l'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

Gli utili o gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività oggetto dell'associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o Regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

TitoloVI

Dipendenti e collaboratori

24. DIPENDENTI

24.1. L'associazione può assumere dipendenti

L'assunzione viene deliberata dal consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari.

I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

25. COLLABORATORI

25.1. L'associazione può avvalersi dell'opera dei collaboratori di lavoro autonomo nei limiti ...

Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal consiglio direttivo che autorizza il presidente a firmarlo.


TitoloVII

Responsabilità

26. RESPONSABILITÀ

26.1. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.



27. SCIOGLIMENTO

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

28. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Livorno.

Titolo VIII Disposizioni finali


29. DISPOSIZIONI FINALI

27.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice civile ed alle norme speciali vigenti in materia di Onlus.

Ferdinando Janni

Antonio Borgia

Luca Lelli



**Copia conforme all'originale firmata a norma di legge
rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.**

Livorno 30.06.2014

